

Discorso a parte va fatto, infine, per il conto corrente infruttifero relativo ai fondi comunitari i cui dati sono nella seguente tabella.

TAB 8/REG

CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO
AMMINISTRAZIONI REGIONALI - RIS. CEE-COF. NAZ. - SALDI AL 31 DICEMBRE
ANNI 1995 - 2000

(in miliardi)

AMMINISTRAZIONI	al 31/12/95 (a)	al 31/12/96 (b)	(b)-(a)	al 31/12/97 (c)	(c)-(b)	al 31/12/98 (d)	(d)-(c)	al 31/12/99 (e)	(e)-(d)	al 31/12/00 (f)	(f)-(e)
Regione Lazio	7	60	53	21	-39	5	-16	1	-4	55	54
Regione Abruzzo	45	25	-20	83	58	45	-38	17	-28	9	-8
Regione Calabria	170	75	-95	195	120	454	259	197	-257	396	199
Regione Toscana	186	3	-183	35	32	28	-7	1	-27	49	48
Regione Molise	1	22	21	61	39	42	-19	64	22	127	63
Regione Puglia	269	274	5	208	-66	65	-143	259	194	196	-63
Regione Marche	175	35	-140	50	15	22	-28	37	15	133	96
Regione Umbria	67	2	-65	32	30	11	-21	54	43	453	399
Regione Liguria	82	61	-21	67	6	3	-64	58	55	123	65
Regione Piemonte	174	5	-169	199	194	226	27	63	-163	302	239
Regione Campania	72	130	58	111	-19	417	306	49	-368	487	438
Regione Basilicata	14	29	15	240	211	193	-47	157	-36	134	-23
Regione Emilia Romagna	110	58	-52	78	20	245	167	429	184	274	-155
Regione Veneto	105	54	-51	33	-21	26	-7	17	-9	76	59
Regione Lombardia	255	300	45	468	168	127	-341	-	-127	18	18
TOTALE R.S.O.	1.732	1.133	-599	1.881	748	1.909	28	1.403	-506	2.832	1.429
Regione Sardegna	431	557	126	396	-161	571	175	185	-386	226	41
Regione Friuli-Venezia Giulia	100	135	35	178	43	197	19	159	-38	142	-17
Provincia autonoma di Trento	14	30	16	10	-20	22	12	-	-22	14	14
Provincia autonoma di Bolzano	20	13	-7	41	28	2	-39	-	-2	14	14
Regione Val d'Aosta	26	51	25	30	-21	12	-18	8	-4	42	34
Regione Sicilia	741	422	-319	852	430	614	-238	950	336	990	40
Regione Trentino-Alto Adige	4	-	-4	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE R.S.S.	1.336	1.208	-128	1.507	299	1.418	-89	1.302	-116	1.428	126
TOTALE AMMINISTRAZIONI	3.068	2.341	-727	3.388	1.047	3.327	-61	2.705	-622	4.260	1.555

Fonte: conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre (anni vari)

Con speciale riguardo ai saldi complessivi del comparto regionale, i dati, comprensivi dei finanziamenti comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, mostrano che, a fronte della flessione nelle disponibilità liquide registrata a fine 1999 per 622 miliardi, l'anno 2000 recupera 1.555 miliardi [1.429 mld per le RSO] con un ammontare di giacenze attestato a 4.260 miliardi [2.705 nel 1999].

Il differente esito dei due ultimi anni si spiega con la forte accelerazione nei pagamenti avutasi nel '99 a chiusura del ciclo di programmazione per interventi strutturali 1994-1996, per attuare il massimo tiraggio sulla quota di risorse rinveniente dai fondi strutturali. L'avvio della nuova programmazione 2000-2006 rende fisiologica nel primo anno di partenza la minore dinamicità nei pagamenti con corrispondente flessione nei tiraggi regionali dalle contabilità di tesoreria. A proposito dell'anno '99 le Regioni risultate più dinamiche nei pagamenti sono: la Campania il cui saldo flette di 368 miliardi rispetto ai 417 miliardi di fine '98; la Calabria che nel '99 assorbe oltre la metà della sua liquidità per realizzare una buona *performance* di tiraggio; la Lombardia che utilizza il totale delle sue disponibilità proseguendo nel '99 il consistente tiraggio già realizzato nel '98.

Analisi svolte nei referti specifici approvati a fine anno 2000 dai Collegi regionali di controllo della Corte, cui si fa rinvio, danno conto di come specialmente alcune Regioni abbiano in realtà attivato meccanismi procedurali e organizzativi per una proficua attuazione dei programmi comunitari, allo scopo di poter lucrare al meglio dei finanziamenti CEE.

Resta infine da considerare la gestione speciale, ove sono affluite risorse destinate alle Regioni a statuto ordinario a ripiano dei disavanzi pregressi in sanità di cui alle

legge 21 del 1997, artt. 1 e 1-bis, nonché le ulteriori assegnazioni a carico del bilancio dello Stato disposte con i decreti legge 450 del 1998 e 411 del 1999; in totale 13.095 miliardi comprensivi dei 150 miliardi di mutui contratti dalla Liguria e circa 20 miliardi di mutui contratti dalla Puglia, gli uni e gli altri confluiti nella predetta gestione⁸.

La seguente tabella espone i saldi della gestione con riferimento ai quattro anni 1997-2000, durante i quali sono intervenuti i pagamenti a favore dei rispettivi conti regionali.

⁸ Per una ricostruzione dei dati riferiti al conto corrente "disavanzo sanità" si vedano: Tabelle 52 e 53/REG in *Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario* anno 1997 Parte III di questa Relazione, parag. 7.

TAB 9/REG

CONTO CORRENTE INFRUTTIFERO
AMMINISTRAZIONI REGIONALI - DISAVANZO SANITA' - SALDI AL 31 DICEMBRE
ANNI 1997 - 2000

(in miliardi)

AMMINISTRAZIONI	al 31/12/97 (a)	al 31/12/98 (b)	(b)-(a)	al 31/12/99 (c)	(c)-(b)	al 31/12/00 (d)	(d)-(c)
Regione Lazio	2		-2	730	730	76	-654
Regione Abruzzo		16	16	50	34	-	-50
Regione Calabria	6	24	18	89	65	3	-86
Regione Toscana			0	247	247	27	-220
Regione Molise		3	3	8	5	-	-8
Regione Puglia			0	114	114	23	-91
Regione Marche	1	4	3	123	119	1	-122
Regione Umbria	5	30	25	28	-2	36	8
Regione Liguria	110	76	-34	189	113	18	-171
Regione Piemonte			0	170	170	-	-170
Regione Campania	903	796	-107	243	-553	-	-243
Regione Basilicata			0		0		0
Regione Emilia Romagna			0	382	-382	-	-382
Regione Veneto		15	15	214	199	-	-214
Regione Lombardia	319		-319	503	503	2	-501
TOTALE Regioni st. ordinario	1.346	964	-382	3.090	2.176	186	-2.904
Regione Sardegna		20	20	132	112	-	-132
Regione Friuli-Venezia Giulia		5	5	30	25	25	-5
Provincia autonoma di Trento			0		0		0
Provincia autonoma di Bolzano			0		0	-	0
Regione Val d'Aosta			0		0		0
Regione Sicilia		179	179	89	-90	-	-89
Regione Trentino-Alto Adige			0		0		0
TOTALE Reg.st.sp.e Pr.aut.	-	204	204	251	47	25	-226
TOTALE AMMINISTRAZIONI	1.346	1.168	-178	3.341	2.173	211	-3.130

Fonte: conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre (anni vari)

A riguardo dei suesposti dati merita segnalare che i versamenti alle contabilità delle Regioni, pari a complessivi 13.095, miliardi si ripartiscono in ciascuno degli anni per importi complessivamente pari a 4.672 miliardi nel 1997, 3.926 miliardi nel 1998, 1.680 miliardi nel 1999, 2.817 nel 2000. Le giacenze di fine anno rispecchiano i tempi nei quali è avvenuto l'afflusso delle risorse. Con riferimento agli ultimi due anni va osservato che le liquidità accumulate a fine 1999 [3.341 mld] vengono assorbite quasi totalmente nel 2000 con un tiraggio sui propri conti percentualmente pari al 93,7% delle risorse disponibili. L'elevata giacenza '99 pari come detto a 3.341 miliardi si spiega considerando che le disponibilità complessive dell'anno comprendono 3.000 miliardi assegnati con il d.l. 10 novembre 1999 n. 411 e convertito a fine anno [legge 22.12.1999, n. 498].

Ciò detto in relazione alle singole gestioni delle principali contabilità intestate alle Regioni presso la tesoreria generale, ulteriore esame meritano i medesimi risultati fra loro aggregati, per avere contezza dell'importo complessivo delle giacenze riferibili al comparto regionale. Nel totale sono computati i saldi rinvenienti dal conto speciale acceso per la gestione dei trasferimenti per ripiano disavanzi pregressi in sanità.

La seguente tabella [TAB 10/REG] mette in chiaro l'importo delle giacenze complessivamente riferibili alle 22 Regioni e Province autonome.

TAB 10/REG

TOTALE CONTI CORRENTI INFRUTTIFERI DELLE REGIONI
ANNI 1997 - 2000

(in miliardi)

AMMINISTRAZIONI	al 31/12/97 (a)	al 31/12/98 (b)	(b)-(a)	al 31/12/99 (c)	(c)-(b)	al 31/12/00 (d)	(d)-(c)
Regione Lazio	1.299	1.859	560	2.504	645	1.334	-1.170
Regione Abruzzo	591	669	78	440	-229	144	-296
Regione Calabria	1.015	1.148	133	1.294	146	1.019	-275
Regione Toscana	1.186	1.314	128	1.697	383	773	-924
Regione Molise	217	245	28	250	5	156	-94
Regione Puglia	1.949	2.407	458	2.294	-113	911	-1.383
Regione Marche	460	674	214	433	-241	423	-10
Regione Umbria	333	478	145	358	-120	640	282
Regione Liguria	826	723	-103	865	142	378	-487
Regione Piemonte	1.911	1.584	-327	1.341	-243	714	-627
Regione Campania	3.646	5.139	1.493	2.172	-2.967	1.098	-1.074
Regione Basilicata	458	734	276	406	-328	305	-101
Regione Emilia Romagna	1.493	1.867	374	2.169	302	1.023	-1.146
Regione Veneto	1.766	2.429	663	1.753	-676	557	-1.196
Regione Lombardia	5.467	5.810	343	4.323	-1.487	1.670	-2.653
TOTALE R.S.O.	22.617	27.080	4.463	22.299	-4.781	11.145	-11.154
Regione Sardegna	1.151	1.752	601	1.036	-716	400	-636
Regione Friuli-Venezia Giulia	1.028	1.092	64	550	-542	592	42
Provincia autonoma di Trento	1.394	750	-644	-	-750	389	389
Provincia autonoma di Bolzano	1.176	1.104	-72	282	-822	116	-166
Regione Val d'Aosta	230	49	-181	166	117	195	29
Regione Sicilia	3.176	3.979	803	2.590	-1.389	1.652	-938
Regione Trentino-Alto Adige	44	78	34	27	-51	8	-19
TOTALE R.S.S.	8.199	8.804	605	4.651	-4.153	3.352	-1.299
TOTALE AMMINISTRAZIONI	30.816	35.884	5.068	26.950	-8.934	14.497	-12.453

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre (anni vari)

Rispetto ai 26.950 miliardi del 1999, le disponibilità a fine anno 2000 flettono di ben 12.453 miliardi proseguendo nel *trend* già registrato l'anno precedente [8.935 mld] e riducendo ulteriormente la liquidità complessiva ascrivibile al comparto pari a 14.497 miliardi. Di questi, 11.145 sono delle Regioni a statuto ordinario e i restanti 3.352 miliardi fanno capo alle speciali.

E' interessante notare come nel 2000 la Lombardia assorba risorse dai propri conti per complessivi 2.653 mld, riducendo le disponibilità liquide a 1.670 miliardi a fronte dei 6.097 mantenuti nelle contabilità a fine '95. La Puglia preleva 1.383 miliardi, pari al 60% delle proprie disponibilità di tesoreria. Tiraggi elevati, con conseguente notevole riduzione delle giacenze, si registrano nell'ultimo anno in Veneto [-68,2%], Emilia Romagna [-52,8%], Campania [-49,4%], Lazio [-46,7%].

Da osservare come l'esito di riduzione delle giacenze 2000 sia ascrivibile sostanzialmente al forte tiraggio sui propri conti da parte delle Regioni a statuto ordinario [-11.154 mld], considerevole specie a raffronto degli esiti dei due anni precedenti.

L'aggregazione delle tre contabilità regionali e del conto disavanzo-sanità conferma quanto già riscontrato in precedenza in relazione al significato attribuibile ad un fabbisogno del comparto regionale che sulla base del monitoraggio dei flussi di cassa sarebbe cresciuto di circa 15.000 miliardi. In realtà, ben 12.453 miliardi sono attribuibili a prelievi dai propri conti di tesoreria, i quali per un verso sono da porre in relazione con i rilevanti slittamenti nei pagamenti da bilancio Stato negli anni 1997, 1998 e 1999, mentre si collegano altresì al meccanismo dei sospesi di tesoreria allorchè

– come pure avvenuto nel '97 e '98 – non vi sia corrispondenza fra anticipazioni e rimborsi con conseguente rifluenza negli anni successivi.

Tali considerazioni confermano quanto del resto già rilevato nella relazione dello scorso anno con riguardo all'esigenza di più approfondita conoscenza delle gestioni regionali quale presupposto indispensabile per assicurare valutazioni attendibili sui fattori influenti sugli equilibri del settore statale, ma ancor più rilevanti in un'ottica di riferimento destinata a svilupparsi in termini di settore pubblico e indebitamento delle pubbliche amministrazioni.

Di qui l'opportunità di ulteriore più ampio sviluppo da riservare all'attività di controllo di questa Corte sulle gestioni economico-finanziarie delle amministrazioni regionali per aver ragione della stessa complessità dei nessi gestionali fra comparti, allo scopo altresì di ricostruire relazioni e influenze reciproche [art. 3, legge 14.1.1994, n. 20].

In altri termini, nel ruolo primario della Corte, di garante degli equilibri economico-finanziari [Corte cost. sentenza 29 del 1995], si iscrive l'esigenza della puntuale ricostruzione dei meccanismi di formazione e alimentazione dei fabbisogni regionali, riguardati nel rapporto di congruenza con il margine di indebitamento netto valevole a comporre il saldo della finanza decentrata da includere nel conto delle pubbliche amministrazioni.

A proposito di che positivo apprezzamento è per l'attività del Ministero del Tesoro di monitoraggio della spesa di comparti esterni al settore statale nonché sui canali e le fonti di copertura dei relativi fabbisogni, che annualmente e mensilmente sono ricostruiti per comparti e per singoli enti da parte dello speciale gruppo

appositamente istituito. Altrettanto è a dirsi per la ricostruzione effettuata dall'ISTAT in termini di contabilità economica nazionale.

Nondimeno, resta la necessità di offrire risposta a quegli aspetti ulteriori che risiedono nei fenomeni che sono alla base della formazione del fabbisogno e tramite i quali è solo possibile risalire alle cause, prevenirle e ripararle, sollecitare meccanismi virtuosi, superando altresì il limite conoscitivo di flussi di cassa slegati dal quadro complessivo delle obbligazioni assunte e dei vincoli giuridici, cioè delle reali situazioni dalle quali si alimentano le effettive esigenze di copertura.

Il processo in corso presso alcune amministrazioni regionali per la riclassificazione dei propri bilanci e rendiconti secondo i criteri adottati in ambito UE [COFOG-SEC95] è un avvio importante per la migliore comprensione dei fenomeni gestionali aventi riflesso sulla finanza pubblica cui la Corte non manca di offrire contributi collaborativi nelle sue sedi centrale e regionali.

4. Il patto di stabilità interno. Anni 1999 - 2000

Con il decreto 1 agosto 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ma specialmente con l'accordo Governo-Regioni del 3 agosto 2000 e con l'attuazione datane con la legge 23 dicembre 2000 n. 388 [finanziaria 2001], cambiano ancora una volta le regole sul patto di stabilità interno, tramite le quali attuare un fattivo coinvolgimento dei governi regionali e locali nel perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla UE nonché agli impegni assunti dal nostro paese con l'ingresso nella moneta unica.

Alle modifiche già apportate con l'art. 30 della finanziaria 2000 seguono ora ben più consistenti aggiustamenti. In realtà sia il decreto, sia l'accordo dell'agosto scorso sembrano prendere definitivamente atto della complessità di una realtà la quale, quanto a saldi finanziari complessivi, è inevitabilmente condizionata da una spesa [quella sanitaria] che evolve sulla base di livelli di assistenza definiti con il PSN e, per questo aspetto, nella responsabilità del governo centrale.

Il decreto 1 agosto 2000, con la "disposizione transitoria" dell'art. 5, limita quindi il calcolo relativo al patto di stabilità *alla gestione delle funzioni non riguardanti la sanità*.

L'accordo del 3 agosto assorbe la tematica "sanità" nel quadro di reciprocità pattizie tramite le quali è la ricerca di una soluzione definitiva alle principali questioni che sono alla base della sua problematicità: i) regolazione dei disavanzi sino a tutto il '99; ii) definizione più realistica dei fabbisogni sanitari con effetto sul 2000 e 2001; iii) sblocco di fondi spettanti alle Regioni ma non ancora erogati; iv) risorse aggiuntive per le strutture da adibire alla professione intramuraria.

La finanziaria 2001, per un verso ridefinisce il patto di stabilità interno escludendo le gestioni sanitarie dal calcolo dei saldi, d'altro canto recepisce l'accordo del 3 agosto sulla base di una disciplina caratterizzata da interventi assai incisivi sulla fiscalità regionale.

In particolare, l'art. 53 della legge 388/2000 introduce le seguenti novità:

- il disavanzo finanziario di parte corrente è disciplinato nella sua evoluzione con riferimento ad un parametro immediatamente riscontrabile a carico di ciascun ente territoriale; viene perciò superato il sistema di una riduzione percentuale di comparto

commisurata al PIL e poi ripartita fra Regioni, Enti locali e Comunità montane sulla base di punti percentuali di spesa corrente;

- obiettivo per il 2001 è un disavanzo di parte corrente che – computato ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della legge 488 del 1999 - per ciascun ente non sia superiore a quello registrato nel 1999, al netto oltre che di interessi passivi anche delle spese per l'assistenza sanitaria e aumentato del 3%;

- il confronto dei saldi 2001/1999 è fatto escludendo spese e entrate con riguardo alle quali siano intervenute [*ndr* nel 2001] modifiche legislative quanto a trasferimenti o attribuzioni di funzioni o nuove entrate proprie;

- l'esclusione della spesa per l'assistenza sanitaria è prevista anche per il disavanzo 2000 [comma 1, lett. C, art. 37], non invece per l'anno 1999.

I suesposti diversi criteri di riferimento si prestano ad alcune riflessioni per gli effetti destinati a prodursi, in termini di ricomposizione degli equilibri, sui bilanci regionali.

In primo luogo va notato come l'incremento del 3% da programmare per il 2001, oltre che inferiore dello 0,3% rispetto a quanto previsto dal decreto 1 agosto, si rapporta a due anni precedenti cioè al 1999, con conseguente eliminazione di corrispondente percentuale di crescita legata all'evoluzione del saldo tendenziale 2000.

Il sistema di programmazione dei saldi risulta poi sostanzialmente modificato e così pure gli obiettivi segnati alle autonomie territoriali. Non più saldi tendenziali sui quali costruire i saldi programmatici da realizzare, ma viceversa obiettivi predefiniti sulla base di parametri rinvenuti dagli esiti di due esercizi precedenti.

Eliminato perciò il riferimento al PIL, esclusi i saldi tendenziali, il programmatico assume in realtà il significato di vincolo fissato all'evoluzione della spesa corrente al netto di quella sanitaria e di quelle altre spese già escluse dall'art. 30 della finanziaria per il 2000.

Nondimeno c'è pure da considerare come l'esclusione della spesa sanitaria dal patto di stabilità non elimini affatto le questioni legate alla sua evoluzione, le quali viceversa, senza avere trovato un'esauriente soluzione dal punto di vista strutturale, sono rimesse tuttavia alla piena responsabilità delle Regioni, chiamate a farvi fronte tramite la propria fiscalità o il ricorso ad indebitamento ulteriore.

La disciplina a riguardo dettata dall'art. 83 della finanziaria 2001, in materia di controllo sul fabbisogno per la sanità, rende più gravoso il coinvolgimento del versante regionale cui vengono addossati totalmente gli effetti di eventuali disfunzionalità del sistema [v. a riguardo, Parte III[^], parag. 2.1. e 2.4.].

Preoccupante interrogativo si pone rispetto alla nuova disciplina di finanziamento [d. lgs. 56/2000] che, pur con la prevista rimodulazione delle aliquote⁹, mantiene a presupposto di funzionalità un'evoluzione delle basi imponibili legata ad un tasso di crescita del PIL che resti comunque superiore al tasso di crescita dei fabbisogni di spesa. La previsione di una copertura ai travalicamenti in sanità, tramite l'incremento delle aliquote dei tributi regionali¹⁰, trova a suo limite un ostacolo che è interno allo

⁹ L'ipotesi, discussa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 22 marzo scorso in relazione agli schemi di DPCM di cui agli articoli 2, comma 5, e 5, comma 1, del d.lgs. 56/2000, prefigura una rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione IVA nella misura del 38,55% in rapporto ad una nuova quantificazione dei trasferimenti soppressi per complessivi 56.656 miliardi [v. Parte II, paragr. 3].

¹⁰ L'art. 83 della legge 388 del 2000 [finanziaria 2001] prevede che a partire dal 2001 gli eventuali disavanzi sanitari debbano essere accertati dalle Regioni mediante verifiche sui conti consuntivi di *asl* e ospedali, da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo. I Ministri della Sanità e del Tesoro individuano, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le basi imponibili dei tributi regionali e

stesso sistema di finanziamento, grazie al quale il margine di manovrabilità su cui operare è direttamente legato ad un più virtuoso andamento nei tassi di crescita della spesa, specie sanitaria.

Altro aspetto è poi quello del fondamento giuridico sul quale costruire una regola che vincola le Regioni sia con riferimento al modo per provvedere alla copertura dei disavanzi con conseguente compressione dell'autonomia finanziaria, sia con riguardo alla gestione della parte corrente dei propri bilanci.

Al di là dei richiami contenuti nei recenti DPEF al principio di coordinamento della finanza regionale e locale con quella statale [art. 119 cost.], l'esigenza di tali vincoli sottende in realtà la convinzione ormai prevalente che ai fini della crescita economica, del nostro come degli altri paesi dell'UE, sia necessaria una politica di riqualificazione e riorientamento della spesa pubblica con la riduzione di quella corrente¹¹.

In tale logica va inteso del resto il monito della Commissione dell'UE, che nel rapporto su *"Le finanze pubbliche dell'UEM-2000"* presentato nel maggio dello scorso anno a Bruxelles, avverte che "nel medio termine il successo della strategia di bilancio italiana dipende dalla capacità di controllare la spesa corrente" e prosegue segnalando che "in questo contesto è di particolare rilevanza l'attuazione del patto di stabilità interno che definisce gli obiettivi di bilancio per le amministrazioni decentralizzate".

l'ammontare di variazione delle aliquote che le Regioni devono deliberare entro il 31 ottobre pena l'intervento sostitutivo del Governo [art. 83, commi 4,5,6,7, della legge 388/2000].

¹¹ L'indirizzo delineato a livello europeo e prevalso nella strategia messa in chiaro dalla Commissione UE in occasione del vertice di Lisbona [23-24 marzo 2000] è sulla attenzione da riservare alla: "qualità" delle spese e delle entrate pubbliche, la cui composizione per un verso è garanzia di serietà dei Governi nel tener fede agli impegni di sviluppo, per altro verso assume il ruolo di indicatore chiave in sede di Programma di stabilità. Nel documento predisposto per il vertice di Lisbona l'insistenza è su un "riorientamento" della spesa pubblica a sostegno di ricerca, sviluppo, innovazione e tecnologie della comunicazione a cui favore è la sollecitazione a tagli di spesa corrente

Nel medesimo senso va letta la raccomandazione del Governatore della Banca d'Italia espressa in sede di audizione alla Camera sul DPEF 2001-2004 e di recente sulle considerazioni finali del Governatore all'Assemblea del 31 maggio 2001.

Il patto di stabilità interno sconta l'inevitabile asimmetria esistente fra un crescente grado di autonomia fiscale e una esclusiva responsabilità di livello centrale per gli obblighi assunti con la partecipazione all'UEM.

Non a caso, le circolari e le direttive diramate dal Tesoro mettono in chiaro l'esigenza di orientare i livelli di governo decentrati ad assumere decisioni di spesa in linea con le politiche perseguite dal Governo centrale per uno sviluppo compatibile con la stabilità del risanamento dei conti pubblici.

E' necessario tuttavia ricercare un modo nuovo nelle relazioni fra livelli di governo, i quali proprio nella prospettiva di una "pari dignità istituzionale"¹² si collocano con medesime responsabilità nei confronti di linee politiche che rinvengono dalla partecipazione all'area della moneta unica.

Si tratta di una linea in sintonia con la regola elevata a principio generale dalla recente riforma della contabilità regionale [d.lgs. 76/2000], ove è stabilito che finanza regionale e finanza statale concorrono al perseguimento degli obiettivi di convergenza e stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, entrambe operando in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale [art. 1, comma 1]. Un principio che trova fondamento nel quadro delle riforme in atto, le quali muovono in direzione di maggior ruolo istituzionale riservato al versante regionale,

¹² In termini di *pari dignità costituzionale* si esprime la relazione della I^a Commissione permanente al disegno di legge costituzionale di riforma del Titolo V^o della II^a Parte della costituzione, nel testo unificato [relazione alla Camera dei deputati 11.11.1999] approvato, in sede di prima votazione, il

destinato a coniugarsi con l'ampliarsi delle competenze a seguito dei trasferimenti di funzioni in attuazione della legge 59/97 e, per altro verso, con l'attribuzione alle Regioni di una propria fiscalità la quale, seppure ancora limitata in termini di libertà di aliquote, innova tuttavia per la prevista prevalenza di entrate proprie rispetto a quelle trasferite.

In questa logica, assume rilievo la possibilità di una disciplina procedurale di raccordo delle politiche finanziarie. Il d. lgs. 76/2000, nel dettare le linee generali per la riforma della contabilità regionale, reca la previsione di una legge finanziaria regionale e suggerisce l'opportunità di un disegno di programmazione finanziaria capace, oltre che di riscrivere le regole dei rapporti fra Governi regionali e Assemblee elettive, altresì di un collegamento delle politiche finanziarie regionali con quella centrale; entrambe le quali, nella necessaria convergenza con il quadro comunitario, si dipanano nella reciproca congruità delle linee di programmazione.

Un disegno che, nelle ufficiali dichiarazioni del Governo centrale, intende abbandonare i tradizionali strumenti autoritativi dei vincoli finanziari per privilegiare moduli concertati e condivisi¹³. I quali tuttavia mancano tuttora di una adeguata procedimentalizzazione valevole a far pari le reciproche influenze partecipative e decisionali. Del che rappresenta solo un primo passo – senza assumere lo spessore di una “condivisione” - l'estensione alla legge finanziaria del parere della Conferenza Stato-Regioni [art. 2, comma 4, legge 208 del 1999], sin qui previsto solo su DPEF e progetto di bilancio a legislazione vigente [d. lgs. 28.8.1997. n. 281].

26.9.2000 dalla Camera dei deputati e il 17.11.2000 dal Senato della Repubblica e, in seconda votazione a maggioranza assoluta, rispettivamente il 28.2.2001 e l'8.3.2001.